

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c.

Sentenza n. 22/2023/DELIC depositata in data 20/12/2023.

ESITO: ricorso dell'ex sindaco respinto.

RICORSO: per l'annullamento della deliberazione n. 84/2023/VSG della Sezione regionale di controllo per la Sardegna della Corte dei conti, con la quale è stata accertata la mancata redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato riguardante la trascorsa gestione, da parte del sindaco del Comune di Tortolì, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, determinando, conseguentemente, il mancato adempimento degli obblighi prescritti per legge.

RICORRENTE:

G.M.C. (persona fisica), ex sindaco *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procura generale della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna e Comune di Tortolì.

QUESTIONE RISOLTA: in materia di soggetto tenuto alla sottoscrizione della relazione di fine mandato ex art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 149/2011, l'organo deputato a tale adempimento non può che essere il sindaco e solo in caso di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali, tale adempimento spetta al commissario straordinario, non rilevando, altresì, per la magistratura contabile, alcun accertamento dei profili attinenti all'imputabilità soggettiva dell'inadempimento ovvero alla colpevolezza dei soggetti obbligati per legge.

Riferimenti normativi: *Cost.*: art. 97; *c.g.c.*: art. 11, c. 6, lett. e); art. 133; art. 128, c. 3; *D.Lgs. n. 149/2011*: art. 4.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis SS.RR.*, sent. n. 13/2023/DELIC; sent. n. 23/2022/DELIC; sent. n. 13/2022/DELIC; sent. n. 5/2021/EL; **Corte cost.**, sent. n. 60/2013; sent. n. 198/2012; sent. n. 179/2007; **SEZ. AUT.**, del. n. 18/2021/QMIG; del. n. 15/2015/QMIG.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nel respingere il ricorso dell'ex sindaco ricorrente, in ordine all'accertamento dell'organo deputato alla redazione, sottoscrizione e pubblicazione della relazione di fine mandato, con profili attinenti, altresì, all'imputabilità soggettiva dell'inadempimento, le Sezioni riunite hanno precisato che <<La disciplina dettata dall'art. 4, co. 3, del d. lgs. n. 149/2011, per le ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, non indica espressamente quale sia il soggetto tenuto alla sottoscrizione, ma, come chiaramente argomentato dalla Sezione delle Autonomie nella delibera citata, “tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della Provincia poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma, che pone in capo a tali soggetti l'obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato, nonché...[omissis], con l'identità di ratio che ispira le previsioni di entrambe le norme finalizzate a far conoscere agli elettori l'attività svolta nella consiliatura di cui trattasi” >>. Inoltre, secondo il Collegio decidente, <<Ulteriori argomentazioni si traggono anche dalla successiva delibera della Sezione delle Autonomie n. 18/2021/QMIG che, sotto il profilo dell'organo deputato alla sottoscrizione della relazione di cui si tratta, demanda tale adempimento al commissario straordinario dell'ente

soltanto per l'ipotesi di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali, ben evidenziando le differenze rispetto alla fattispecie, rilevante in questo giudizio, di scioglimento anticipato del Consiglio comunale: solo in caso di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali, infatti, si toglie efficacia alla instaurazione del rapporto di servizio onorario in quanto non avvenuta in conformità alle procedure e alle forme di legge>>. Infine, per quanto attiene al presupposto delle sanzioni di cui al comma 6 dell'art. 4 citato, il giudice contabile ha specificato che <<se detto vincolo implica che, né l'ente locale, né il giudice ordinario possono prescindere dalla considerazione dell'accertamento oggettivo dei fatti compiuto dalla magistratura contabile, è pur vero che nessun automatismo sussiste rispetto all'eventuale successiva comminazione della sanzione, in quanto detto accertamento costituisce solo uno dei presupposti della fattispecie sanzionatoria, incluso il requisito soggettivo della colpevolezza, da valutarsi ai sensi della l. n. 689/1981 >>, discendendo da ciò <<l'assoluta irrilevanza, ai fini delle valutazioni cui è chiamata la magistratura contabile nelle diverse sedi, di profili attinenti all'imputabilità soggettiva dell'inadempimento, ovvero alla colpevolezza dei soggetti obbligati per legge>>.

ABSTRACT

In ordine alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sull'esatto adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicità della relazione di fine mandato, che costituisce anche il presupposto delle sanzioni, di cui al comma 6 dell'art. 4, del d.lgs. n. 149/2011, le Sezioni riunite hanno respinto le doglianze dell'ex sindaco, che ha incardinato, quale parte ricorrente, il giudizio di impugnazione della relativa delibera della sezione di controllo territorialmente competente.

In particolare, l'organo giudicante ha ribadito la regola secondo la quale l'obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato ricade in capo al sindaco con riguardo all'intero periodo coperto dal proprio mandato, costituendo, invece, un'eccezione la sottoscrizione della stessa relazione da parte del commissario straordinario dell'ente locale, esclusivamente nel caso in cui l'autorità giurisdizionale procedesse all'annullamento delle operazioni elettorali, rilevato che *<<solo in caso di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali...si toglie efficacia alla instaurazione del rapporto di servizio onorario in quanto non avvenuta in conformità alle procedure e alle forme di legge>>.*

Infine, sempre secondo il Collegio decidente, dal mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicità della relazione di fine mandato discende la comminazione della sanzione prevista dall'art. 4, comma 6, del citato decreto, comportando ciò che verificato l'oggettivo inadempimento di tali obblighi, da parte della magistratura contabile, non rileva affatto, in tale sede, l'accertamento dei profili concernenti l'imputabilità soggettiva dell'inadempimento ovvero la colpevolezza dei soggetti obbligati *ope legis*.